



Proposta n. 157 / 2016

PUNTO 12 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 15/03/2016

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 271 / DGR del 15/03/2016

OGGETTO:

Legge Regionale 16 dicembre 1999 n. 54: "Contributi agli enti locali che intendono acquisire e utilizzare immobili dismessi o ceduti dal Ministero della Difesa". Ulteriori disposizioni relative alle "acquisizioni" (art. 4, c. 1, lettera a).



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Segretario verbalizzante	Mario Caramel

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANLUCA FORCOLIN

STRUTTURA PROPONENTE

DIPARTIMENTO EE.LL. PERSONE GIURID. E CONTR. ATTI GEST. COMMISSARIALI E POST EMERGENZIALI GRANDI EV.

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Legge Regionale 16 dicembre 1999 n. 54: “Contributi agli enti locali che intendono acquisire e utilizzare immobili dismessi o ceduti dal Ministero della Difesa”. Ulteriori disposizioni relative alle “acquisizioni” (art. 4, c. 1, lettera a).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento è relativo ai contributi assegnati negli esercizi 2009 e 2012 ai sensi dell’art. 4, c.1, lettera a L.R. 54/99 (acquisizione beni ex Difesa) e non ancora liquidati e a quelli assegnabili in futuro allo stesso titolo disponendo, ai fini delle assegnazioni medesime nonché delle conseguenti erogazioni, l’ammissibilità di tali acquisizioni anche qualora queste vengano attuate mediante permuta di beni di proprietà degli enti locali a ciò interessati.

Il relatore riferisce quanto segue.

Ai sensi della Legge Regionale n. 54 del 16 dicembre 1999: “Contributi agli enti locali che intendono acquisire e utilizzare immobili dismessi o ceduti dal Ministero della Difesa” e sue successive modificazioni e/o integrazioni (Legge Regionale n. 02 del 03.02.2006 e Legge Regionale n. 02 del 19.02.2007), la Regione del Veneto ha negli anni promosso il riutilizzo di beni militari presenti nel territorio regionale non più utili ai fini istituzionali della moderna Difesa e spesso bisognosi di interventi di sistemazione a causa dell’avanzato stato di decadimento, mediante l’assegnazione ed erogazione di contributi in conto capitale a sostegno sia dell’ “acquisto” (art. 4, c. 1, lettera a) di tali beni, sia delle “sistemazioni” (art. 4, c. 1, lettera b) volte al loro riutilizzo, sia della realizzazione di studi e ricerche finalizzate alla redazione di un piano regionale per la valorizzazione dei sistemi difensivi presenti nella Regione (art. 4, c. 1, lettera b bis).

A tal fine, ha definito per ciascun esercizio le quote di riparto sui capitoli interessati demandando alla Giunta Regionale la potestà di determinare annualmente criteri e modalità per la presentazione delle domande da parte degli enti locali a ciò interessati, tenuto conto della destinazione d’uso dei beni in argomento e dell’entità demografica degli enti medesimi, con particolare riguardo a quelli di minori dimensioni.

In particolare, gli articoli 3 e 4 della legge, testualmente recitano:

Omissis

Art. 3 - Contributi.

1. Gli enti locali che intendono acquisire o utilizzare i beni immobili di cui all’articolo 1 ubicati nel loro territorio presentano al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, apposita domanda di contributo corredata da una relazione che indichi la destinazione d’uso e il preventivo di spesa per l’acquisto e per gli interventi finalizzati ad ottenere il pieno utilizzo dell’immobile.

2. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per la presentazione delle domande e per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1 entro il 31 marzo. Inoltre, individua annualmente, entro la medesima data, le priorità per l’erogazione dei medesimi contributi, tenuto conto della destinazione d’uso e dell’entità demografica degli enti locali con particolare riguardo a quelli di minori dimensioni.

Art. 4 - Finanziamento regionale.

1. Per l’attuazione della presente legge sono istituiti:

a) un fondo per l’erogazione di contributi in conto capitale finalizzati all’acquisto degli immobili di cui all’articolo 1;

b) un fondo per l’erogazione dei contributi in conto capitale finalizzati alla sistemazione degli immobili di cui all’articolo 1.

b bis) un fondo per la realizzazione di studi e ricerche finalizzate alla redazione di un piano regionale per la valorizzazione dei sistemi difensivi presenti nella Regione del Veneto.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera a) sono concessi per importi non superiori al cinquanta per cento del prezzo di acquisto del bene e fino ad un massimo di euro 250.000,00.



3. I contributi di cui al comma 1, lettera b) sono concessi per importi non superiori al 50 per cento della spesa per la sistemazione degli immobili di cui all'articolo 1, e comunque fino ad un massimo di euro 250.000,00.

Omissis.

Con provvedimento n. 2242 del 27.11.2014 la Giunta Regionale ha poi dettato ulteriori disposizioni inerenti i contributi conferiti negli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2012 stabilendo, a beneficio degli enti assegnatari di ciascun esercizio, di modificare i termini previsti dalle rispettive deliberazioni (criteri e modalità attuative nonché assegnazione dei contributi medesimi) ed incaricando il Direttore della competente Sezione regionale, la Sezione Enti locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi (da ora in poi denominata solo Sezione Enti locali) dell'autorizzazione ad eventuali proroghe entro i termini massimi inderogabili individuati dallo stesso provvedimento per ciascuno degli esercizi predetti nonché dell'adozione, in caso di inadempimento degli assegnatari rispetto a quanto sopra stabilito e con proprio atto, della revoca dei contributi assegnati.

Attualmente e relativamente ai procedimenti di assegnazione precedentemente posti in essere ai sensi della normativa regionale in oggetto, risultano ancora in corso (e quindi risultano ancora da liquidare i rispettivi benefici conferiti) i procedimenti relativi a cinque interventi ammessi a contributo con riferimento al solo art. 4, c.1, lettera a della legge medesima (acquisizione beni ex Difesa) di altrettanti enti locali:

- n. 03 per l'anno 2009: D.G.R. n. 861/31.03.09 (criteri) e D.G.R. n. 2554/04.08.09 (assegnazione) enti assegnatari: Comuni di Bassano del Grappa (VI), Feltre (BL) e Venezia (VE);
- n. 02 per l'anno 2012: D.G.R. n.1658/07.08.12 (criteri) e D.G.R. n. 2977/28.12.12 (assegnazione) enti assegnatari: Comuni di Codognè (TV) e Roncà (VR).

Relativamente all'esercizio 2012, il Comune di Codognè TV (uno degli enti suddetti), assegnatario con la D.G.R. n. 2977/28.12.12 di un contributo in conto capitale di € 250.000,00 (pari al massimo assegnabile ai sensi della legge medesima) per l'acquisto di "Parte dell'area Ex Caserma Maset" di proprietà dell'Agenzia del Demanio a fronte di una spesa preventivata di € 500.000,00 (da Piano Finanziario allegato all'istanza di contributo, attestante la copertura della medesima), successivamente all'assegnazione predetta ha manifestato l'esigenza di attuare tale acquisizione mediante permuta con un bene di sua proprietà.

Con nota prot. n. 10480 del 13.11.2014 (riferimento protocollo regionale n. 496724/74.01.01 del 20.11.2014) ha infatti trasmesso apposita richiesta di conferma del contributo di € 250.000,00 come sopra assegnato per l'acquisto di "Parte dell'area Ex Caserma Maset" nel caso di acquisizione mediante permuta con un bene di proprietà comunale, allegando a tal fine anche le valutazioni tecnico estimative dell'Agenzia del Demanio (nota della medesima prot. n. 9720 del 23.10.2014, accettata dal Comune con D.G.C. n. 133 del 03.11.2014) relative ai due beni e come sotto specificato:

- Caserma dei Carabinieri, di proprietà comunale: valore pari ad € 620.000,00
- porzione di area demaniale dell'ex Caserma Maset (circa 23.000 mq): di pari valore (€ 620.000,00).

In merito a tale questione la Sezione Enti locali, considerato che la modalità di acquisizione tramite permuta non viene esplicitamente considerata nei provvedimenti giuntali con i quali sono stati approvati i criteri per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi, con nota prot. n. 502801 del 25.11.2014, ha quindi ritenuto opportuno richiedere il parere dell'Avvocatura Regionale che, con nota prot. n. 18226 del 15.01.2015, nel ricostruire il quadro giuridico normativo di riferimento, ha sostanzialmente evidenziato:

1. l'onerosità della permuta: in essa, anche se il corrispettivo perde la sua natura monetaria a favore di un decremento patrimoniale, questo è pari al valore della stima del bene dato in permuta come contabilizzato e asseverato (nel caso in questione dall'Agenzia del Demanio)
2. ammissibilità e mantenimento del contributo: il mutamento della tipologia di acquisto, da compravendita a permuta, non sembra invalidare la spettanza e il mantenimento del contributo assegnato all'ente poiché, né dalla norma regionale (che agli artt. 3 e 4 utilizza esclusivamente il termine "acquisto") né dai provvedimenti attuativi della stessa (che si riferiscono esclusivamente ai concetti di "acquisto" e "acquisizione"), traspare un vincolo di acquisizione mediante compravendita
3. conferma delle finalità della legge regionale: l'acquisizione mediante permuta non provoca il venir meno delle finalità della legge regionale che sono quelle di sostenere gli enti locali al recupero degli immobili militari dismessi.



Successivamente, con nota del 23 dicembre 2015 prot. n. 13097/3°S (riferimento protocollo regionale n. 522550/70.10.01 del 23.12.2015), il Comune di Codognè ha chiesto l'erogazione del contributo assegnatogli per l'acquisizione di "Parte dell'area Ex Caserma Maset" mediante permuta con il bene di proprietà comunale sopra specificato (Caserma dei Carabinieri) ed inviato, a tal scopo, documentazione giustificativa della stessa.

Trattasi ora, all'emergere della fattispecie concreta, di valutare l'ammissibilità di tale forma di acquisizione anche tramite permuta, in considerazione pure delle difficoltà finanziarie degli enti locali nell'attuale congiuntura economica, pur nella necessità di realizzare importanti progetti pubblici per il loro territorio.

Ciò premesso, tenuto conto di quanto rappresentato nel parere dell'Avvocatura Regionale, ritenendo che l'operazione di acquisizione mediante permuta di pari valore (senza conguaglio monetario) anziché tramite compravendita con corrispettivo di natura monetaria non pregiudichi in alcun modo né le condizioni poste alla base dei contributi assegnati né le finalità previste dalla L.R. 54/1999 per le quali i medesimi sono stati accordati, si propone, ai fini delle erogazioni dei contributi assegnati e non ancora liquidati nel periodo sopra specificato (esercizi 2009 e 2012) come nel caso in questione ma anche ai fini delle eventuali assegnazioni future allo stesso titolo ed a fronte di specifici stanziamenti di bilancio, di considerare ammissibili le acquisizioni di beni ex Difesa (art. 4, c. 1, lettera a L.R. 54/99) anche mediante permuta (con o senza conguaglio monetario) di beni di proprietà degli enti locali assegnatari.

Si propone altresì di incaricare il Direttore della Sezione Enti locali, cui è demandata con i suddetti provvedimenti l'erogazione dei contributi assegnati negli esercizi 2009 e 2012 nel ricorrere dei presupposti giuridici di diritto e di fatto e previa produzione di idonea documentazione giustificativa (con le modalità ed i termini inderogabili previsti dai medesimi provvedimenti e dalla D.G.R. n. 2242/2014), dell'accertamento in ogni caso dell'onerosità dell'operazione di acquisizione, rappresentata:

- dalla spesa sostenuta (nel caso di compravendita del bene o di permuta con conguaglio monetario)

oppure

- dalla perdita patrimoniale pari al valore di stima del bene di proprietà dell'ente dato in permuta per l'acquisizione del bene ex Difesa (nel caso di permuta di pari valore, senza conguaglio monetario)

proponendo che lo stesso Direttore della Sezione Enti locali proceda analogamente anche per gli eventuali contributi in futuro assegnati allo stesso titolo (art. 4, c. 1 lett. a della L.R. 54/1999), a fronte di specifici stanziamenti di bilancio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 1999, n. 54;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTE le leggi regionali 03 febbraio 2006, n. 02 e 19 febbraio 2007, n. 02;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale nn. 861/2009, 2554/2009, 1658/2012, 2977/2012 e 2242/2014;

VISTO il D.lgs. n.118/2011;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l'art. 56 bis c. 1 del Decreto Legge 21.06.2013;

VISTO il parere dell'Avvocatura Regionale prot. n. 18226 del 15.01.2015, che è agli atti della Sezione Enti locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi;

VISTE le note del Comune di Codognè (TV) prot. n. 10480 del 13.11.2014 - riferimento protocollo regionale n. 496724/74.01.01 del 20.11.2014) e prot. n. 13097/3°S (riferimento protocollo regionale n.



522550/70.10.01 del 23.12.2015) e relativi allegati, che sono agli atti della Sezione Enti locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi;
VISTA la L.R. 24 febbraio 2016, n. 8;

DELIBERA

1. di considerare ammissibili, per le motivazioni in premessa illustrate che qui si intendono integralmente riportate, ai fini delle erogazioni dei contributi assegnati negli esercizi 2009 e 2012 ai sensi dell'art. 4, c. 1, lettera a della L.R. 54/1999 e non ancora liquidati, nonché degli eventuali contributi in futuro assegnabili allo stesso titolo (art. 4, c. 1, lettera a della L.R. 54/1999) ed a fronte di specifici stanziamenti di bilancio, le acquisizioni di beni ex Difesa anche mediante permuta (con o senza conguaglio monetario) di beni di proprietà degli enti locali a ciò interessati;
2. di incaricare, in conseguenza del precedente punto 1. del dispositivo e per le motivazioni in premessa riportate e parti integranti del presente deliberato, il Direttore della Sezione Enti locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi dell'erogazione dei contributi con proprio atto, previo accertamento dell'onerosità dell'operazione, rappresentata dalla spesa sostenuta (nel caso di compravendita del bene o di permuta con conguaglio monetario) o dalla perdita patrimoniale pari al valore di stima del bene di proprietà dell'ente dato in permuta per l'acquisizione del bene ex Difesa (nel caso di permuta di pari valore, senza conguaglio monetario);
3. di incaricare il medesimo Direttore della Sezione Enti locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi di ogni ulteriore adempimento conseguente;
4. di incaricare la Sezione Enti locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(FIRMATO)

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel

